

# SENATO DELLA REPUBBLICA

V LEGISLATURA

(N. 1655)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SCARDACCIONE e COPPOLA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 1971

### Provvedimenti a favore dei piccoli proprietari di terreni affittati

ONOREVOLI SENATORI. — Si appalesa l'esigenza, sul piano dell'equità, di temperare le finalità di ordine economico e sociale, che il legislatore si è proposto con la legge n. 11 dell'11 febbraio 1971, con la situazione dei proprietari di terreni affittati, la cui consistenza non superi le lire 10.000 di reddito catastale.

A tale riguardo, si prevede l'acquisto da parte degli Enti di sviluppo. Ovviamente la dimensione della proprietà affittata va comparata alla situazione personale di reddito del proprietario stesso, ai fini di giustificare

la particolare disciplina di cui al disegno di legge.

Il medesimo criterio suggerisce lo specifico trattamento tributario dei proprietari in questione per quanto concerne imposte e sovrainposte fondiarie.

La necessità infine di avere l'Ente di sviluppo in agricoltura operante in ogni Regione ispira l'articolo 3 del disegno di legge, che delega le Regioni del Piemonte, Lombardia e Liguria a provvedere con leggi regionali nel rispetto dei principi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.

### DISEGNO DI LEGGE

#### Art. 1.

Gli Enti di sviluppo in agricoltura sono autorizzati ad acquistare direttamente terreni agricoli aventi reddito catastale imponibile non superiore a lire diecimila, su domanda dei proprietari che abbiano un reddito imponibile, ai fini dell'imposta comple-

mentare, non superiore ai tre milioni, semprechè detti terreni siano condotti in affitto alla data di entrata in vigore della presente legge.

La valutazione del prezzo di acquisto è demandata agli uffici tecnici erariali competenti per territorio sulla base dei valori medi di mercato in corso nell'anno precedente alla data della offerta di vendita.

Al finanziamento degli acquisti di cui al comma precedente si provvede, in attuazione del disposto dell'articolo 24 della legge 26 maggio 1965, n. 590, riservando agli Enti di sviluppo una somma non inferiore al cinquanta per cento degli stanziamenti.

#### Art. 2.

Sono esentati dalle imposte e sovrainposte fondiarie i proprietari di terreni condotti in affitto semprechè si trovino nelle condizioni di reddito imponibile di cui all'articolo precedente, a partire dall'anno successivo all'entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 3.

Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge le Regioni della Liguria, del Piemonte e della Lombardia istituiranno Enti di sviluppo in agricoltura nel rispetto dei principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1966, n. 253.